



CITTÀ DI DESIO

Settore Polizia Locale
Settore Polizia Locale

ORDINANZA N. 82 DEL 06/05/2020

**OGGETTO: ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL PGTU PRESSO L'AREA
DI VIA PIO XI° VIA BELINGERI E VIA CASE NUOVE - ULTIMAZIONE
FASE 2-**

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare lungo la via indicate in epigrafe, dove, al fine di procedere ai necessari lavori per la riqualificazione urbana di alcune aree centrali, così come previsto nello stato di attuazione contemplati nel dettaglio al punto "A" del Lotto 1646 del "Piano Generale del Traffico Urbano", in particolare presso l'area compresa tra Largo Alpini, Via Olmetto, Via Pio XI e Via Belingeri, consentendo quindi la sosta ai mezzi d'opera deputati ai lavori;

Vista la richiesta inoltrata dalla Società DUE EFFE Srl di Zelo Buon Persico (LO) con nota e-mail del giorno 05/05/2020 a firma del Geom. Stefano Bordiga, con la quale comunicano che la fase terminale degli interventi di riqualificazione verranno effettuati a partire dal giorno **07 maggio 2020**, per una durata complessiva di 14 gg. circa;

Sentiti i pareri del Comando Polizia Locale e del Competente Settore Tecnico del Comune in ordine alla necessità di segnalare adeguatamente le aree interessate, predisponendo idonea transennatura, al fine di evitare l'accesso indiscriminato di veicoli e pedoni all'interno dell'area di cantiere;

Dato atto che in funzione di quanto richiesto dagli interessati ricorre l'effettiva necessità di limitare la circolazione lungo i tratti di strada interessati dai lavori di riqualificazione, garantendo, nei limiti del possibile, il solo transito lungo le aree perimetrali al cantiere, così come già previsto dall'**Ordinanza n°69 del 24 marzo 2020** ancora in essere;

Visti gli art.6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.92, n°285 nonché l'art.381 del Regolamento d'esecuzione approvato con DPR 16.12.92, n°495;

Visto l'art.4 comma 2° del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n°165;

Visto l'art.107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lv. n°267/2000;

ORDINA

che lungo le strade comunali denominate **Via Belingeri-Pio XI°** in particolare **nell'ambito dell'area d'incrocio da esse costituito**, in funzione della richiesta avanzata dalla Ditta esecutrice dei lavori, sia istituito il **Divieto di circolazione** a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 9.00 di **giovedì 07 maggio p.v.** sino al termine delle operazioni di riqualificazione urbana

contemplate dal PGTU , indicativamente previste per le ore 18.00 di **mercoledì 20 maggio 2020**.

Nel tratto di **Via Pio XI°** interessato dal cantiere (da Via Stampa a Via Belingeri), **accessibile in entrambe i sensi di marcia ai soli residenti**, durante l'esecuzione dei lavori il limite massimo di velocità viene ridotto a **10 Km/h**, in funzione della necessaria riduzione del calibro stradale.

Contestualmente, al fine di limitare i disagi per i residenti della **Via Belingeri**, ovvero per garantire l'accesso all'interno dei passi carrai e dei box, durante l'esecuzione dei lavori **verrà riaperta la circolazione a "senso unico di marcia" da ovest verso est lungo Via Case Nuove**, dove il limite massimo di velocità viene **ridotto a 10 Km/h con "precedenza pedonale"**, in funzione del limitato calibro stradale.

DISPONE

che l'impresa esecutrice dei lavori in premessa richiamata, provveda ad eseguire la presente ordinanza mediante la posa ed il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale prevista per i cantieri stradali e per le limitazioni della circolazione e dei divieti di cui sopra, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento d'esecuzione C.D.S. e dal disciplinare tecnico dei lavori su strada (D.M. 10/07/2002), compresa la segnaletica temporanea di cantiere in tutta la zona interessata dai lavori, garantendo altresì l'efficienza della segnaletica di deviazione e di indicazione temporanea dei percorsi alternativi alla viabilità comunale.

Dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare che chiunque possa riportare danni derivanti dall'utilizzo dell'area pubblica occupata, restando a carico della stessa Società richiedente tutte le responsabilità civili e penali conseguenti.

Con le dovute attenzioni e cautele, secondo l'andamento dei lavori, viene consentito l'accesso alle aree precluse alla circolazione, ai veicoli appartenenti o condotti dai residenti all'interno di esse, esclusivamente per l'accesso ai passi carrai ed ai box, nonché per le operazioni connesse ai cicli lavorativi per il carico e lo scarico merci presso le attività artigianali e commerciali ivi ubicate.

A norma dell'art.3 comma 4° della legge n°241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dal data di pubblicazione, ovvero, in applicazione di quanto disposto dall'art.37/3° del D.Lgs. n°285/92, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, da proporsi sempre entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

La Ditta incaricata dei lavori è autorizzata all'occupazione temporanea del suolo pubblico come sopra descritto sotto la propria responsabilità, con obbligo di osservanza delle norme di Legge in materia, nonché delle prescrizioni sopra indicate.

Il Responsabile del Procedimento:

ViceComandante della Polizia Locale
Commissario Capo Francesco Panebianco

PANEBIANCO FRANCESCO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)